

|  |
| --- |
|  |

****

**REGIONE BASILICATA**

**DISCIPLINARE**

**recante gli obblighi del soggetto beneficiario per la fruizione delle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico:**

**“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata”**

**(DGR n. 843 del 29/06/2012)**

**R E G I O N E B A SI L I C A T A**

**Disciplinare recante gli obblighi del soggetto beneficiario per la fruizione delle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico**

**“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata”**

**(DGR n. 843 del 29/06/2012)**

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Il presente disciplinare definisce e regolamenta i rapporti tra la Regione Basilicata ed il legale rappresentante dell’Impresa/Soggetto Beneficiario per il riconoscimento degli sgravi fiscali assentiti che, in ogni caso, saranno riconosciuti esclusivamente per i lavoratori ammessi a beneficio, solo per i costi ammissibili nei termini e nei limiti previsti dall’Avviso Pubblico.
2. nel presente Disciplinare, sulla scorta della normativa vigente e dell’Avviso Pubblico, sono definiti:
3. l’intensità dello sgravio fiscale assentito, pari al 50% del costo salariale lordo per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.5 dell’Avviso Pubblico;
4. la durata del beneficio, determinata in anni 1 a partire dalla data di assunzione per i lavoratori svantaggiati ed in anni 2 per i lavoratori molto svantaggiati;
5. le condizioni ed i limiti di erogazione del riconoscimento dello sgravio fiscale assentito;
6. le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione finale.

**Articolo 2**

**Modalità di fruizione del contributo**

1. Lo sgravio fiscale assegnato è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a partire dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, previa stipula della polizza di cui al seguente art.5, e comunque entro non oltre il 15 maggio 2015 (art.2, comma 9, del Decreto Legge n°76 del 28/06/2013)[[1]](#footnote-1).
2. L’importo compensato è fruibile mensilmente sulla base di quanto maturato nel mese precedente, nei limiti del 50% del costo salariale lordo per ciascun lavoratore per il quale è stata avanzata la richiesta e relativamente all’importo assegnato, presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale.
3. La compensazione è retroattiva e riguarda anche le mensilità di stipendio pagate dal datore di lavoro a partire dal giorno dell’assunzione, per i 12 mesi successivi se il lavoratore assunto è un soggetto svantaggiato oppure 24 mesi se il lavoratore assunto è molto svantaggiato.
4. In caso di licenziamento per giusta causa del lavoratore assunto o di dimissioni volontarie, al datore di lavoro spetta il riconoscimento del beneficio in proporzione diretta al numero di giorni di durata del rapporto di lavoro.

**Articolo 3**

**Modalità di attuazione e gestione delle operazioni**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a:
2. trasmettere unicamente per via telematica, indipendentemente dalla necessità di attivare flussi finanziari, dichiarazioni di spesa mensili, a firma del legale rappresentante, attestanti le spese effettivamente sostenute (contabilizzate e quietanzate), per la durata del periodo di compensazione accordato;

la dichiarazione di spesa, che certifichi le spese riferibili, secondo il principio di cassa, alla mensilità interessata, è costituita dai seguenti documenti:

* + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui, oltre ad attestare l’ammontare delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, dichiara che le stesse sono state sostenute nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dal bando di riferimento;
	+ scheda contenente l’elenco dei giustificativi di spesa (titolo di spesa e relativo titolo di pagamento) del periodo di riferimento;
	+ singoli giustificativi di spesa e relativi titoli di pagamento, in formato elettronico, per ogni lavoratore per il quale è stato concesso lo sgravio fiscale, ovvero:
* buste paga quietanzate su cui riportare la seguente dicitura di annullo: “Titolo di spesa interamente rendicontato a valere sul FSE Basilicata 2007/2013 – Incentivi Fiscali per l’assunzione di soggetti svantaggiati in Basilicata”;
* giustificativi di pagamento[[2]](#footnote-2);
* documenti di versamento degli oneri sociali e fiscali dovuti;
* copia del/i modello/i F24 eseguito/i del credito erariale compensato corredato da un prospetto riepilogativo attestante l’importo del credito compensato per ciascun lavoratore;
* eventuale altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Basilicata;

tale documentazione dovrà essere trasmessa via web, con firma digitale, tramite il sistema informativo SIRFO2007, al quale il Soggetto Beneficiario potrà accedere con le seguenti credenziali:

 **ID utente: numero partita iva azienda**

**Password: sirfo2007 (modificabile al primo accesso).**

1. Trasmettere, entro 15 giorni dal termine di ogni anno successivo alla data dell’assunzione, per tre anni, ovvero per due anni per le PMI, a mezzo posta certificata all’indirizzo ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it una dichiarazione in autocertificazione relativa a:
* mantenimento del/ei posto/i di lavoro per il/i quale/i è stato concesso il beneficio;
* mantenimento del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato[[3]](#footnote-3) superiore di almeno una unità di lavoro annuo a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti l’ultima assunzione effettuata a valere sull’Avviso Pubblico in oggetto.
1. Trasmettere al termine del 12° o del 24° mese, a seconda della tipologia di lavoratore assunto, entro 15 giorni, a mezzo posta certificata all’indirizzo ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it:
* prospetto riepilogativo mese per mese del credito erariale compensato, con i singoli importi;
* prospetto riepilogativo mese per mese e per ogni singola unità lavorativa per la quale è stato concesso il beneficio riportante i costi effettivamente sostenuti relativamente alla retribuzione, alle trattenute fiscali, ai contributi obbligatori e assistenziali.

**Articolo 4**

**Divieto di cessione a terzi e delega**

1. È vietata la cessione, anche parziale, a qualunque titolo, delle attività oggetto del presente disciplinare. È altresì fatto espresso divieto di delega di una o più attività di progetto a soggetti terzi.

**Articolo 5**

**Garanzia fideiussoria**

* + 1. Il soggetto beneficiario s’impegna a contrarre polizza fideiussoria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, a favore della Regione Basilicata, di importo pari al totale del contributo concesso, a garanzia dello sgravio fiscale assentito per i lavoratori interessati, per un periodo di tre anni, ovvero due anni nel caso delle PMI, successivi alla data dell’ultima assunzione effettuata a valere sull’Avviso Pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata”, al netto del periodo antecedente la stipula della polizza.
		2. La polizza dovrà essere conforme allo schema pubblicato sul sito Internet della Regione Basilicata all’indirizzo <http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=593084&level=1>
		3. La polizza deve essere stipulata con soggetti abilitati a costituire cauzioni a favore di pubbliche amministrazioni, secondo la normativa vigente, e precisamente secondo quanto indicato al punto A.8 della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.
		4. L'escussione della polizza fideiussoria deve essere prevista espressamente a prima e semplice richiesta scritta.

**Articolo 6**

**Obblighi del soggetto beneficiario**

1. Il soggetto beneficiario, pena la revoca delle agevolazioni concesse, si impegna a rispettare tutti gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda, compresi quelli previsti nel presente disciplinare, ed in particolare a:
2. non ridurre il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato a una misura inferiore o pari a quella rilevata mediamente nei dodici mesi precedenti l’assunzione per tutto il periodo di fruizione del beneficio. Nel caso in cui dovesse verificarsi tale situazione, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui la medesima sarà rilevata;
3. conservare il/i posto/i di lavoro per il/i quale/i è stato concesso il beneficio per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, invalidità, o di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. La conservazione del posto di lavoro sarà verificata riguardo alla sede (stabilimento, ufficio) in cui è avvenuta l’assunzione[[4]](#footnote-4);
4. non richiedere, né ottenere, altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme comunitarie in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative per le quali è stato concesso il contributo, che comportino il superamento dei limiti di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008;
5. stipulare la polizza fideiussoria secondo quanto previsto all’art.5 e fornirne la relativa documentazione all’Ufficio competente entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione e comunque preventivamente all’utilizzo del credito di imposta in compensazione;
6. inserire i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale (SIRFO), secondo le modalità e le procedure stabilite all’art. 3, comma a), del presente disciplinare;
7. eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile ed amministrativa inerente ciascun lavoratore con modalità finalizzate a permettere il controllo, tenendola distinta da quella relativa all’attività principale o aziendale. Si ricorda che la documentazione contabile ed amministrativa dovrà essere fornita in originale dal soggetto attuatore al soggetto incaricato per il controllo dalla Regione Basilicata;
8. consentire agli organi di controllo preposti dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione e delle Province, in qualsiasi momento ogni verifica, ex-ante, in-itinere, ex-post, volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività di ciascuna operazione;
9. osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento;
10. applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento;
11. applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
12. comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro con l’indicazione puntuale della motivazione;
13. comunicare ogni variazione relativa al legale rappresentante, all’atto costitutivo, allo statuto, alla natura giuridica, alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla sede legale e/o amministrativa in capo all’Impresa/Soggetto Beneficiario;
14. garantire che tutti movimenti finanziari che si realizzano nell’ambito di un’operazione finanziata vengano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## Articolo 7

### Decadenza e Revoca dei contributi

1. In caso di violazioni degli impegni e degli obblighi di cui all’Art.6 del presente disciplinare e comportanti, secondo la vigente normativa, la revoca totale o parziale dello sgravio fiscale assentito, ovvero la sua decurtazione, l’Amministrazione Regionale, previa contestazione formale al beneficiario delle suddette violazioni, tenuto conto delle controdeduzioni che lo stesso dovrà far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni, provvederà, con proprio atto motivato, alla suddetta revoca o decurtazione del contributo.

**Articolo 8**

**Recupero del credito per indebito utilizzo**

1. Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione procederà, ai sensi dell'art.1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

## Articolo 9

## Clausola di esonero di responsabilità

1. Il Soggetto beneficiario è l'unico responsabile per tutto quanto concerne la realizzazione delle attività oggetto del provvedimento di concessione.
2. Il Soggetto attuatore solleva la Regione Basilicata da qualsiasi responsabilità civile derivante dal provvedimento di concessione nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione.
3. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato ed ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il Soggetto beneficiario e terzi fanno capo in modo esclusivo al Soggetto beneficiario, ed esonerano espressamente la Regione Basilicata da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
4. Il Soggetto beneficiario è, in ogni altro caso e comunque, tenuto a risarcire la Regione Basilicata dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto.

**Articolo 10**

**Pubblicità degli interventi**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal FSE ai sensi del Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i. della Commissione e in coerenza con il Piano di Comunicazione approvato dalla Regione Basilicata con DGR n. 1690/2008 e la linea grafica e il Manuale d’uso approvati con D.G.R. n. 2086/2009.
2. La mancata applicazione di detto Regolamento sarà motivo di revoca del finanziamento.

**Articolo 11**

**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia all’Avviso Pubblico “Incentivi Fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata”, alla vigente normativa in materia di lavoro e alle norme del codice civile.

**Articolo 12**

**Validità ed efficacia del disciplinare**

1. Il presente disciplinare ha validità e produce i suoi effetti per un periodo di 38 mesi, ovvero 26 mesi nel caso delle PMI, a decorrere dalla data dell’ultima assunzione effettuata a valere sull’Avviso Pubblico in oggetto e comunque fino all’approvazione della rendicontazione finale e conseguente svincolo della polizza.
1. Tale importo andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Decreto Interministeriale del 24 Maggio 2012 “Disposizioni di attuazione dell’art. 2 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n. 70”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Secondo quanto previsto all’art. 6, punto m). [↑](#footnote-ref-2)
3. In termini di Unità di Lavoro Annuo. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ferme restando le condizioni sopra esposte per la fruizione del credito d’imposta, saranno verificati singolarmente i casi nei quali ad es. vi sia stato trasferimento del lavoratore in un’altra sede operativa del datore di lavoro sempre all’interno della Regione Basilicata. [↑](#footnote-ref-4)